

COMUNE DI CARPIGNANO SESIA

Provincia di Novara

Oggetto: Verbale organo competente alla verifica di ammissibilità quesiti referendari.

L'anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 9,30 presso la sede municipale del Comune di Carpignano Sesia, si è riunito l'organo competente per la verifica di ammissibilità dei seguenti quesiti referendari:

Quesito referendario n. 1.

Comitato promotore costituito in data 16.9.2013 dai Sigg. Mario Galdini, Piero Gozzi, Gian Carlo Locarni, Mauro Morotti;

Domicilio del Comitato promotore: Carpignano Sesia, Via Pertini n. 5;

Dichiarazione di attivazione del procedimento referendario in data 16.9.2013 depositato in Comune in data 21 settembre 2013 n. 1679 prot.;

Testo del quesito referendario:

“ Volete voi che il Comune proceda all'appalto lavori finalizzato al recupero della palestra comunale ristrutturandola e convertendola ad un uso più ampio rispetto alla destinazione prettamente sportiva, estendendola a finalità culturali e sociali, con un costo complessivo presunto di 320.000,00 €. Conceda poi al vincitore della gara di appalto un diritto superficario per 26 anni, oltre che pagare un canone di disponibilità annuo di 21.000 oltre IVA per 20 anni, per una proprietà già sua?”

Quesito referendario n. 2.

Comitato promotore costituito in data 17.10.2013 dai Sigg. Salvatore Fiori; Dora Gribaldo, Riccardo Milanesi;

Domicilio del Comitato promotore: Carpignano Sesia, Via S. Pellico n. 33;

Dichiarazione di attivazione del procedimento referendario in data 17.10.2013 depositato in Comune in data 17 ottobre 2013 n. 1839 prot.;

Testo del quesito referendario:

“ Volete voi che la “donazione Vallana” (€ 150.000) effettuata dalla fondazione dei Democratici di Sinistra al Comune di Carpignano Sesia sia finalizzata al recupero della palestra comunale, per ristrutturarla e convertirla a sala polivalente?”

L'organo competente per la verifica di ammissibilità del quesito referendario, nominato con provvedimento del segretario comunale del 17 ottobre 2013 n. 1864 prot, risulta così composto:

- Dott. Gianfranco Brera, segretario comunale in veste di Presidente dell'organismo di verifica
- Avv. Ignazio Pagani, in qualità di docente diritto amministrativo presso la Università del Piemonte Orientale.
- Un rappresentante della Regione Piemonte dalla Direzione Autonomie Locali, che non risulta tuttavia designato.

Risultano presenti pertanto il segretario comunale, in qualità di Presidente e l'Avv. Ignazio Pagani, membro dell'organo di valutazione in qualità di docente diritto amministrativo.

L'organo di valutazione acquisisce preliminarmente agli atti:

- a) delibera del Consiglio comunale n. 13 in data 07.05.2012 con la quale è stato approvato il regolamento per lo svolgimento dei referendum ai sensi dell'art. 36 comma 5 dello statuto comunale;
- b) statuto comunale ed in particolare l'art. 36 – Referendum Consultivi;
- c) regolamento comunale per lo svolgimento dei referendum, con particolare riferimento all'art. 9 – “Verifica ammissibilità quesiti referendari”, il quale al comma 2 prevede che “La verifica di ammissibilità del quesito referendario è demandata ad un apposito organo nominato dal segretario comunale e composto dal segretario comunale, con funzioni di presidente; da un rappresentante della Regione Direzione autonomie locali; un docente universitario di diritto amministrativo”.
- d) i quesiti referendari promossi dai Comitati promotori, come in precedenza riportati, unitamente agli atti costitutivi ed alle dichiarazioni di attivazione del procedimento referendario.

L'avv. Ignazio Pagani formula le seguenti considerazioni.

Ritiene che nel caso in fattispecie ci si trovi in presenza di un collegio perfetto in quanto i componenti ai sensi dell'art. 9 comma 2 del regolamento non sono funzionalmente indicati in modo specifico, ma in modo generico (un rappresentante, un professore..) a differenza del presidente che invece nominativamente indicato nella persona del segretario comunale con funzioni di presidente. Pertanto, stante la surrogabilità dei due componenti diversi dal presidente, con altri funzionari o altri docenti, il collegio è da ritenersi perfetto (C.d..S. IV 7.9.2000 n. 4707).

Si osserva altresì che la Regione Piemonte ha espresso la propria indisponibilità a nominare propri rappresentanti in seno a questa commissione, dal che discende che una delle tre componenti (quella di estrazione regionale), non potrà mai essere nominata, con conseguente impossibilità di funzionamento dell'organo.

Per le ragioni sopra dette l'avv. Pagani non ritiene di poter esprimere il parere e per l'effetto si astiene.

Il Presidente dell'organismo di valutazione, a sua volta esprime le seguenti considerazioni.

L'organismo di valutazione previsto dal regolamento per lo svolgimento dei referendum è un collegio atipico, non codificato da nessuna norma di legge e frutto di una scelta regolamentare del comune. Non si ritiene che debba essere considerato collegio perfetto, sulla base di diversi pronunciamenti del Consiglio di Stato (IV sez. n. 543/2006; IV sez. n. 938/2001; n. 4707 2000; da ultimo Tar Palermo Sez: III n. 859 del 19.4.2013) secondo i quali il criterio più sicuro per individuare il collegio perfetto resta quello della previsione, accanto ai componenti effettivi, di componenti supplenti, in quanto da ciò si desumerebbe che il collegio, o con i membri effettivi o integrato dai membri supplenti, deve comunque operare sempre in composizione plenaria. La previsione di cui trattasi, si ritiene debba essere intesa come previsione effettiva, espressamente formalizzata, e non una previsione solo potenzialmente possibile, data da una teorica surrogabilità dei membri. Giova in proposito, vista anche l'attinenza, richiamare il caso della nomina della commissione elettorale comunale, ove è prevista espressamente la individuazione di componenti supplenti, accanto ai membri effettivi.

Il regolamento comunale, in proposito non prevede espressamente la nomina di membri supplenti e non prescrive la obbligatorietà della presenza di tutti i membri.

Si rileva poi che, pur non avendo provveduto alla designazione richiesta, la Regione dichiara con propria nota che sul quesito referendario non si esprime, trattandosi di materie e problematiche rientranti nella piena competenza ed autonomia comunale, riconoscendo indirettamente che la materia oggetto di referendum presenta, in linea generale, i requisiti di ammissibilità relativamente alla specifica competenza comunale.

Sembra inoltre opportuno non ostacolare l'espressione del diritto di partecipazione dei diritti alla attività dell'ente, al fine di favorire il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza, in base a quanto previsto dal titolo III dello Statuto comunale.

In ordine alla verifica di ammissibilità dei quesiti referendari si esprimono di seguito le seguenti considerazioni:

Quesito referendario n. 1.

Il quesito referendario, come posto, presenta aspetti plurimi, per cui, in base a numerose sentenze della Corte Costituzionale, a partire dalla sentenza n. 16/1978, non sempre tali aspetti risultano riconducibili in termini assoluti ad una unica valutazione da parte dell'elettore chiamato ad esprimersi, che potrebbe anche non condividere per intero tutti i contenuti del quesito referendario; è pur vero tuttavia che il quesito ripropone in termini riassuntivi i contenuti dell'atto amministrativo da cui trae origine il referendum; le parole "per una proprietà già sua" con le quali si conclude l'ultimo periodo, costituiscono una appendice al quesito referendario con caratteristiche di supporto e di motivazione dell'iniziativa referendaria, ultroneo ai contenuti specifici di un quesito referendario.

Il quesito referendario è pertanto da ritenersi ammissibile con il seguente testo:

“ Volete voi che il Comune proceda all'appalto lavori finalizzato al recupero della palestra comunale ristrutturandola e convertendola ad un uso più ampio rispetto alla destinazione prettamente sportiva, estendendola a finalità culturali e sociali, con un costo complessivo presunto di 320.000,00 €. Conceda poi al vincitore della gara di appalto un diritto superficario per 26 anni, oltre che pagare un canone di disponibilità annuo di 21.000 oltre IVA per 20 anni?”.

Quesito referendario n. 2.

E' da considerare ammissibile.

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere dell'organo competente per la verifica di ammissibilità del quesito referendario n. 1 presentato dal Comitato promotore costituito dai Sigg Mario Galdini, Piero Gozzi, Gian Carlo Locarni, Mauro Morotti e del quesito referendario n. 2 presentato dal Comitato promotore costituito dal Sigg. Salvatore Fiori; Dora Gribaldo, Riccardo Milanese;

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Presidente dell'organo di valutazione
Gianfranco Brera



The image shows a handwritten signature in black ink over a horizontal line. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI CARPI" at the top and "NOVARA" at the bottom, with a central emblem.